

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-607 del 05/02/2024
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO SFALCIO E COLTIVAZIONI AGRICOLE COMUNI: MEDICINA E MOLINELLA (BO) CORSO D'ACQUA: TORRENTI IDICE E QUADERNA TITOLARE: MONTERUMICI EMANUELE CODICE PRATICA N. BO18T0023/23RN
Proposta	n. PDET-AMB-2024-606 del 01/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO SFALCIO E COLTIVAZIONI AGRICOLE

COMUNI: MEDICINA E MOLINELLA (BO)

CORSO D'ACQUA: TORRENTI IDICE E QUADERNA

TITOLARE: MONTERUMICI EMANUELE

CODICE PRATICA N. BO18T0023/23RN

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 126/2021 di rinnovo dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali;

Vista l'istanza assunta al Prot.n.PG/2023/147320 del 30/08/2023 pratica n. BO18T0023/23RN presentata dalla Ditta individuale Monterumici Emanuele C.F. MNTMNL93C01A785Z nella persona del titolare, con cui viene richiesta la concessione di area demaniale ad uso sfalcio e coltivazioni agricole in sponda destra e sinistra dei Torrenti Idice e Quaderna, nell'area censita al Catasto Terreni dei Comuni di Medicina e Molinella per i fogli e mappali sotto elencati:

Torrente Idice

- Comune di Molinella fg. 122 mappali 43,46,49; fg. 142 mappali 95,102,103p,104p; fg. 144 mappali 1,2,3; fg. 145 mappali 33,34,35; fg. 147 mappali 22,23,24,25; fg. 149 mapp. 22,23;

Torrente Quaderna

- Comune di Medicina fg.4 mappali 1,2,3,4,5; fg.5 mappali 1,2,3,4,5; fg.13 mappali 1,2,3,6,32; fg.14 mappali 1,2,3,4,5,6,30,32,33,35; fg. 15 mappali 1,2,3,4,5; fg. 25 mappali 4,5,6,14,106; fg.38 mappali 1p,25p; fg.54 mappali 1P,14p,17p;

- Comune di Molinella Fg.156 mappali 28p,10p,29,30; fg.158 mappali 136,137,138,139,140,141; fg.159 mappali 44,45; fg.161 mappali 19,20,21,22; fg.162 mappali 21,22,23; fg.163 mappali 30,62p,63p;

per una superficie arginale di Ha 56,83, una superficie golenale di Ha 34,13 e dei banconi esterni di Ha 4,15 rilasciata con determinazione Arpae n.4241 del 21/08/2018 (pratica BO18T0023) con scadenza 31/12/2023;

considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile a "uso agricolo, sfalcio e a campagna" ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

considerato che la concessione è ubicata all'interno Sistema Regionale delle aree protette Sic-Zps IT4050022 denominata "Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella" e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.282 in data 11/10/2023 non sono state

presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione da parte del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in data 25/09/2023 con prot.PG/2023/161581 che pertanto si intende acquisito in senso favorevole al rilascio del rinnovo di concessione, confermando le prescrizioni del disciplinare tecnico della determinazione Arpae n. 4241 del 21/08/2018 oggetto di rinnovo, ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR 714/2022;

preso atto del parere del Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversita', acquisita agli atti in data 20/11/2023 con prot. n. PG/2023/196440 e successiva integrazione del 21/12/2023 con prot.n.PG/2023/217026, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/2004, che è espresso in senso favorevole con specifiche condizioni d'obbligo, ed allegato come parte integrante del presente atto (**Allegati 1 e 2**);

vista la richiesta di Monterumici Emanuele C.F. MNTMNL93C01A785Z assunta agli atti col prot.n. PG/2024/11132 del 19/01/2024 di rateizzare l'importo dovuto per i canoni pregressi;

ritenuto di accordare il seguente piano di rateizzazione per il versamento del canone pregresso **2023** comprensivo di adeguamento istat e interessi legali dal 2019 al 2021 per un importo complessivo di € **6.542,06=** ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale n. 28/2013, maggiorato degli interessi legali annui di cui all'art. 1284 del Codice Civile, fissati allo **2,5 %** in ragione d'anno con decorrenza dal 01/01/2024, con D.M. Economia Finanze 29 novembre 2023:

scadenza rata	debito iniziale	quota interessi	quota capitale	debito residuo	totale interessi
30/06/2024	€ 6.542,06	€ 81,78	€ 3.250,71	€ 3.291,35	€ 81,78
30/12/2024	€ 3.291,35	€ 41,14	€ 3.291,35	€ 0,00	€ 122,92

importo rata costante di € 3.332,49= salvo adeguamento in caso di variazione dei tassi;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di € 75,00=;

- canone 2024 per un importo di € **6.136,42=**;
- adeguamento del deposito cauzionale per un importo di € **1.148,50=**;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte dei concessionari in data 01/02/2024 (assunta agli atti al prot.PG/2024/20343 del 01/02/2024);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare alla Ditta individuale Monterumici Emanuele C.F. MNTMNL93C01A785Z nella persona del titolare la concessione di area demaniale ad uso sfalcio e coltivazioni agricole in sponda destra e sinistra dei Torrenti Idice e Quaderna , nell'area censita al Catasto Terreni dei Comuni di Medicina e Molinella per i fogli e mappali sotto elencati:

- Torrente Idice

tratto in sinistra idraulica fino al ponte di Sant'Antonio:

- Comune di Molinella fg. 122 mappali
43p,44p,45p,46,47,48,49,50,51; fg. 142 mappali
102p,103p,104p; fg. 144 mappali 1p,2,3; fg. 145 mappali
33,34,35; fg. 147 mappali 22,23,24,25p; fg. 149 mappali
22,23;

- Comune di Medicina: fg.1 mappali
118p,121,125,126,122,123,124,127,128;

tratto in destra idraulica tra la confluenza con il Torrente Quaderna e il ponte di Sant'Antonio:

- Comune di Medicina fg.6 mapp.1,3,6; fg 7 mapp.1,3p;

• Torrente Quaderna

tratto in destra e sinistra idraulica fino alla confluenza col Torrente Idice

- Comune di Molinella fg.158 mapp.136,137,139,140,141; fg.159 mapp.44p,45; fg.161 mapp.19,21,22; fg.162 mapp.21,22,23;

- Comune di Medicina fg.4 mapp.2,3,4; fg.5 mapp.2,3,4,5; fg.13 mapp.1,2,3,4,5,6,30,32,33,35; fg.14 mapp.1,2,3,4,7,8; fg. 15 mapp. 2,3,5; fg. 25 mapp.1,2,4,5,6,7,14,106;

tratto compreso tra il ponte del Massarolo e il ponte della Conserva (solo sfalcio della sommità arginale)

- Comune di Medicina fg.38 mapp.1p,25p; fg.54 mapp.1p,14p,15p,17p;

- Comune di Molinella fg.163 mapp.62p;

La superficie totale concessa è:

superficie arginale Ha 56,8322

superficie golenale Ha 34,1348

superficie banconi esterni Ha 4,1533

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2029** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene

demaniale sono contenute nel disciplinare tecnico della determinazione Arpae n. 4241 del 21/08/2018;

5) di stabilire inoltre che ulteriori condizioni d'obbligo inerenti l'occupazione dell'area SIC-ZPS **IT4050022 "Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella"**, da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel parere del Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna acquisito agli atti con prot n. PG/2023/196440 del 20/11/2023 e successiva integrazione del 21/12/2023 con prot.n.PG/2023/217026, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/2004, allegati al presente atto e che costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**Allegati 1 e 2**);

6) di stabilire che il **canone annuale** per l'utilizzo della pertinenza idraulica ad uso sfalcio e coltivazioni agricole, calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è rideterminato in **€ 6.136,42= per l'anno 2024**, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

7) di stabilire che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, il Concessionario deve corrispondere il canone pregresso dell'anno **2023** comprensivo di adeguamento istat e interessi legali per gli anni dal 2019 al 2021 per un importo totale di **€ 6.542,06=**, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile calcolati applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii, tramite versamento a favore di "Regione Emilia-Romagna" secondo il piano di rateizzazione indicato in premessa che prevede:

- l'importo rateizzabile di **€ 6.542,06=**, la durata di anni 1, la cadenza delle rate al **30 giugno e al 31 dicembre**, la scadenza della prima rata il 30/06/2024, l'importo costante di ogni rata di **€ 3.332,49=**, comprensivo di quota interessi al saggio legale corrente dello 2,5%, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, salvo adeguamento in caso di variazione dei saggi che verrà comunicato annualmente o conguagliato a fine durata della rateizzazione;

8) di dare atto che:

- il mancato versamento di 2 rate nei termini costituisce causa di decadenza dal beneficio, ai sensi dell'art. 45

della Legge Regionale n. 28/2013, con la conseguenza che il residuo ammontare dovrà essere versato in unica soluzione e, in difetto, si procederà alla riscossione coattiva prevista dall'art. 51, comma 4, L.R. 24/2009;

- l'interessato potrà saldare anticipatamente in qualsiasi momento il proprio debito residuo, determinato sottraendo dall'importo indicato le somme già corrisposte;

9) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024 per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

10) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

11) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

12) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € **6.136,42=** corrispondente ad una annualità del

canone stabilito, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 4.987,92=, in ragione degli aggiornamenti del canone per un importo aggiuntivo di € 1.148,50= è stata versata anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna;

13) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale** che andrà effettuata a cura del Concessionario entro 20 giorni dalla sua adozione, poiché l'imposta di registro risulta superiore ad euro 200,00, ai sensi degli art. 2 e 5, d.P.R. 131/1986. Il concessionario dovrà restituire a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi dell'avvenuta registrazione;

14) di dare atto che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni in L. 214/2011 e degli art. 8 comma 1 e art. 9 comma 1 del D.Lgs 23/2011, il soggetto passivo in materia di fiscalità sugli immobili è il Concessionario.

15) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

16) di inviare copia del presente provvedimento alle seguenti amministrazioni:

- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
Distretto Reno Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile,

- Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area
Biodiversita',

per gli aspetti di competenza;

17) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

18) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

19) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta dalla Ditta individuale Monterumici Emanuele C.F. MNTMNL93C01A785Z nella persona del titolare

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Torrenti Idice e Quaderna

Comuni: Medicina e Molinella (Bo)

Concessione per: pertinenza idraulica ad uso sfalcio e coltivazioni agricole per una superficie arginale di Ha 56,83, una superficie golenale di Ha 34,13 e dei banconi esterni di Ha 4,15, con ubicazione catastale come di seguito indicata:

- Torrente Idice

tratto in sinistra idraulica fino al ponte di Sant'Antonio:

- Comune di Molinella fg. 122 mappali 43p,44p,45p,46,47,48,49,50,51; fg. 142 mappali 102p,103p,104p; fg. 144 mappali 1p,2,3; fg. 145 mappali 33,34,35; fg. 147 mappali 22,23,24,25p; fg. 149 mappali 22,23;

- Comune di Medicina: fg.1 mappali 118p,121,125,126,122,123,124,127,128;

tratto in destra idraulica tra la confluenza con il Torrente Quaderna e il ponte di Sant'Antonio:

- Comune di Medicina fg.6 mapp.1,3,6; fg 7 mapp.1,3p;

- Torrente Quaderna

tratto in destra e sinistra idraulica fino alla confluenza col Torrente Idice

- Comune di Molinella fg.158 mapp.136,137,139,140,141; fg.159 mapp.44p,45; fg.161 mapp.19,21,22; fg.162 mapp.21,22,23;

- Comune di Medicina fg.4 mapp.2,3,4; fg.5 mapp. 2,3,4,5;fg.13 mapp.1,2,3,4,5,6,30,32,33,35; fg.14 mapp. 1,2,3,4,7,8; fg. 15 mapp. 2,3,5; fg. 25 mapp. 1,2,4,5,6,7,14,106;

tratto compreso tra il ponte del Massarolo e il ponte della Conserva (solo sfalcio della sommità arginale)

- Comune di Medicina fg.38 mapp.1p,25p; fg.54 mapp. 1p,14p,15p,17p;

- Comune di Molinella fg.163 mapp.62p;

Pratica: BO18T0023/23RN

art. 2 **Condizioni generali**

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza così come modificato dall'Autorizzazione idraulica di cui all'art. 8 del presente disciplinare, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a

terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

art. 4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2029** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto al rispetto delle specifiche condizioni d'obbligo da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nel parere del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna inerenti l'occupazione dell'area SIC-ZPS IT4050022 "Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella", e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (**allegati 1 e 2**);

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale contenute nel Disciplinare Tecnico della determinazione Arpae n.4241 del 21/08/2018 (pratica B018T0023);

delle scarpate interne ed esterne, lo sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea può essere effettuato in qualsiasi periodo dell'anno;

- *lo sfalcio interessi una sola sponda (taglio a sponde alternate); in alternativa è possibile sfalciare/trinciare la vegetazione su entrambe le sponde a condizione di lasciare una fascia non sfalciata/trinciata di 2 m a partire dal ciglio di sponda a contatto con l'acqua; negli argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne, il taglio e lo sfalcio/trinciatura può interessare entrambe le sponde;*
- *non si effettuino il diserbo con prodotti chimici o con il pirodiserbo;*
- *non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza), qualora stabili (sane e non inclinate) e non ubicate in alveo o negli argini, e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti;*
- *l'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi prevalutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale;*
- *al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere.*

Si specifica che se non ritenete di rispettare tali Condizioni d'obbligo sarà necessario avviare la procedura di Valutazione di incidenza ambientale.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE E DI AREA
DR. GIANNI GREGORIO
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.